



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA
(Provincia di Teramo)

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA:00196900674

e-mail:info@comune.santegidioallavibrata.te.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 23/02/2023

Verbale numero 18

COPIA

**Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO SOMME
A CARICO DI EX DIPENDENTE**

L'anno duemilaventitre il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 12.40, nella solita sala delle adunanze del Comune, previa convocazione, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

ROMANDINI ELICIO
CAMPANELLI NAZZARENO
BONVETTI VERONICA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

ne risultano presenti n. 3

Il Presidente, constatata la regolarità della seduta, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto sopraindicato.

Assiste il Segretario comunale de VIRGILIO Dott.ssa NATALIA MARIA CARMELA incaricato della redazione del verbale.

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi;

Visto il parere del Responsabile dell'area competente in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere del Responsabile dell'area economico-finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

Espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che vengono inseriti nella presente deliberazione.

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica	N

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con nota prot. n.12.072 del 27/09/2016 l'Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari di questo Comune irrogava alla dipendente Camaioni Loredana una sanzione disciplinare di due mesi (01/10/2016-30/11/2016) di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;

PREMESSO altresì che a seguito della citata sanzione il Comune, nel periodo della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, provvedeva ad erogare alla suddetta dipendente il c.d. "assegno alimentare" di euro 582,12 mensili per il periodo ottobre-novembre 2016, per un totale di euro 1.164,24;

VISTO che l'I.N.P.S., con messaggio n.2161 del 29/05/2018, ha fornito i seguenti chiarimenti:

- sotto il profilo fiscale, l'assegno alimentare, corrisposto ai dipendenti sospesi dal servizio, costituisce reddito da lavoro dipendente e, come tale, è assoggettato alla relativa tassazione,
- l'assegno alimentare non è imponibile, invece, ai fini previdenziali in quanto non rientra tra gli elementi della retribuzione contributiva utile ai fini del TFS;

DATO atto che a seguito della sentenza del Tribunale di Teramo, Giudice del Lavoro, n.444/2020 - che disponeva l'annullamento delle citate sanzioni e condannava il Comune a restituire alla dipendente gli importi a suo tempo trattenuti - con deliberazioni C.C. n.18 del 09/06/2021, n.36 del 30/09/2021 e n.47 del 30/11/2021 si riconosceva il debito fuori bilancio derivante dalla predetta sentenza, procedendo successivamente al pagamento delle somme riconosciute alla dipendente;

CONSIDERATO, pertanto, che il Comune ha provveduto, come sopra dettagliato, al pagamento alla dipendente delle somme per intero a lei dovute per il periodo della sospensione dal lavoro (01/10/2016-30/11/2016);

CONSIDERATO altresì, dall'operata ricostruzione dei rapporti, che si è concretizzato l'obbligo restitutorio della somma percepita a titolo di assegno alimentare dal momento che la dipendente, per effetto della sentenza emessa dal Giudice del Lavoro, ha conseguito la piena reintegrazione patrimoniale, con la conseguenza che la somma precedentemente percetta è divenuta indebita e deve essere restituita al Comune;

VISTO al riguardo il parere *pro veritate* rilasciato dall'Avv. Carlo Scarpantoni, acclarato al prot. dell'Ente al n.13.515 in data 25/10/2022;

RILEVATO che l'indebito soggettivo è configurabile sia nell'ipotesi dell'inesistenza della *causa debendi* al momento del versamento all'*accipiens* sia, come nel caso di specie, nella diversa ipotesi di indebito sopravvenuto ovvero, allorché la corresponsione di una somma, eseguita *ab origine* per ragioni giuridicamente corrette, assunta in prosieguo di tempo il carattere di cui all'art.2033 C.C. rendendo doverosa da parte dell'Amministrazione l'azione restitutoria;

CONSIDERATO che la dipendente, avendo ricevuto dal Comune i trattamenti stipendiali che *ex ante* le erano stati negati per effetto della inflitta sanzione disciplinare, ha conservato *sine causa* la somma che legittimamente aveva ricevuto in precedenza, ossia alla iniziale correttezza giuridica dell'operato amministrativo segue, dopo l'esecuzione della pronuncia giudiziale e la reintegrazione patrimoniale della dipendente, una situazione che vede quest'ultima in possesso di una somma di denaro che, essendo divenuta priva di causa, deve essere sottoposta all'esercizio dell'azione di ripetizione;

VISTO altresì l'orientamento giurisprudenziale formatosi negli anni in materia di recupero di somme nei confronti dei propri dipendenti, secondo cui detto recupero ha carattere di doverosità e costituisce esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo a

contenuto patrimoniale, non rinunziabile;

VISTO che, nelle ipotesi di danno erariale conseguente alla illecita erogazione di emolumenti *latu sensu*, non dovuti, in favore di pubblici dipendenti, la restituzione di quanto percepito deve avvenire al lordo e non al netto delle trattenute IRPeF, atteso che *"l'intera spesa sostenuta in modo (n.d.e. nel caso di specie successivamente divenuto) indebito integra danno per l'Ente. Detto altrimenti, è all'onere complessivamente sopportato dall'Amministrazione che occorre avere riguardo per individuare l'effetto pregiudizievole generato dalla condotta censurata. L'esborso, con ogni evidenza, comprende anche gli importi dovuti per ottemperare agli obblighi tributari e contributivi, questi ultimi concorrono, al pari delle altre causali, a gravare sul bilancio come componente negativa"* (cfr. Sezioni Riunite Corte dei Conti, sentenza n.24/2020/QM/SEZ);

VISTO che *"ciò significa, quindi, che nel caso in cui vi sia stata una retribuzione erogata come corrispettivo di una prestazione che trovi fondamento in una causa illecita (n.d.e. o, addirittura, come nel caso di specie sine causa), l'ipotesi dannosa "trascina" e "coinvolge" tutte gli esborsi subiti dall'Amministrazione in virtù della causa illecita che, come tali, devono essere reintegrati, non potendosi ipotizzare il permanere in piedi di una prestazione fiscale che abbia come corrispettivo l'erogazione di retribuzioni che, a loro volta, trovino fondamento in una causa illecita. In ogni caso, non viene a palesarsi alcuna forma di ingiusto depauperamento del lavoratore - danneggiante, dal momento che allo stesso la legge riconosce la possibilità di recuperare dall'amministrazione finanziaria quanto pagato all'amministrazione di appartenenza in sede di rifusione del danno, con compensazione in sede di redazione e successiva presentazione della denuncia dei redditi all'Agenzia delle Entrate, per l'anno successivo all'avvenuta restituzione"* (Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Liguria, sentenza n.168/2021);

DATO ATTO che la dipendente Camaioni Loredana, a far data dal 01/09/2022, si è trasferita mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ex art.30 D. Lgs. n.165/2001, ad altro Ente;

VISTA la nota prot. n.14.817 del 22/11/2022 con la quale il Comune chiedeva alla citata ex dipendente la restituzione della somma di euro 1.164,24;

CONSIDERATO che, ignorando la suddetta richiesta, la ex dipendente non ha proceduto alla restituzione della predetta somma di euro 1.164,24;

RITENUTO necessario, per quanto sopra, procedere nei confronti della ex dipendente stessa alla ripetizione delle somme precedentemente percepite a titolo di "assegno alimentare", per complessive euro 1.164,24 lorde, al fine di ottenere la restituzione totale delle stesse;

PRECISATO che il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata non dispone di un'avvocatura interna e che, pertanto, per sostenere le proprie ragioni si rende necessario l'affidamento di un incarico legale ad un professionista esterno;

PRESO ATTO delle sentenze della Cassazione Civile, Sezione V, n.14.220 del 28/07/2004 e del Consiglio di Stato, Sezione IV, n.3.988 del 17/07/2002, che riconoscono l'esclusiva competenza della Giunta Comunale a conferire l'autorizzazione ad agire in giudizio;

VISTA la deliberazione n.19/2009/PAR della Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata, in forza della quale il singolo incarico di patrocinio legale è considerato come non integrante un appalto di servizi;

VISTA la prevalente giurisprudenza contabile che non considera gli incarichi di patrocinio legale riconducibili direttamente agli incarichi professionali esterni, disciplinati dall'art.7, comma 6 e segg., del D. Lgs. n.165/2001, poiché conferiti per

adempimenti obbligatori per legge, mancando, pertanto, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'Amministrazione;

RILEVATO che il conferimento di un singolo e puntuale incarico legale di patrocinio in giudizio non può soggiacere ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'*iter* del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazione e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dalla normativa propria che disciplina i contratti pubblici (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 11/05/2012 n.2730);

CONSIDERATO che si tratta, in questo caso, di un incarico legato alla necessità contingente e che si sostanzia in una mera prestazione di patrocinio legale;

RAVVISATA l'opportunità di conferire mandato di assistenza legale, per il recupero coattivo del credito, allo Studio Legale Associato Avvocati Scarpantoni, con studio in Teramo, via Torre Bruciata n.17/21, C.F. e Partita I.V.A. 01824250672, con comprovata esperienza in materia, che, inoltre, ha già rappresentato l'Ente nella causa R.G. n.721/2018 dinanzi al Tribunale di Teramo, Giudice del Lavoro, conclusasi con la citata sentenza n.444/2020;

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dal predetto studio legale e del relativo preventivo di spesa, trasmesso in data 17/02/2023 ed acquisito al prot. dell'Ente al n.2.361 in pari data, per l'importo di euro 272,55, oltre a rimborso forfettario del 15%, Cassa Previdenza Avvocati ed IVA al 22%, per un importo complessivo di euro 394,81, con imputazione della relativa spesa sul bilancio del corrente esercizio finanziario, al Titolo I°, Missione 01, Programma 02, Macroaggregato 03, cap.138 "Spese per liti, arbitraggi, consulenze, etc.";

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D. Lgs. n.118/2011, par. 5.2, lett. g), nel quale si è stabilito che *"gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa"*;

VISTO il D. Lgs. n.267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTI i pareri del Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art.49 del D. Lgs. n.267/2000, che, in allegato, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

PER i motivi di cui in narrativa

A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone altresì motivazione ai sensi dell'art.3, L. 07/08/1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2) di conferire l'incarico di procedere al recupero coattivo della somma di euro 1.164,24, di cui in premessa, allo Studio Legale Associato Avvocati Scarpantoni, con studio in Teramo, via Torre Bruciata n.17/21, C.F. e Partita I.V.A. 01824250672, con comprovata esperienza in materia, che, inoltre, ha già rappresentato l'Ente nella causa R.G. n.721/2018 dinanzi al Tribunale di Teramo, Giudice del Lavoro, conclusasi con la citata sentenza n.444/2020, autorizzando altresì il medesimo Studio Legale, ad adottare ogni azione che lo stesso riterrà valida ed efficace, a tutela degli interessi dell'Ente, compresa la facoltà di chiamare in causa terzi, domande

- riconvenzionali, eccezioni e/o opposizioni ed ogni altro provvedimento ritenuto vantaggioso per l'Ente, conferendo pertanto il più ampio mandato processuale;
- 3) di dare atto che la spesa di euro 272,55, oltre a rimborso forfettario del 15%, Cassa Previdenza Avvocati ed IVA al 22%, per un importo complessivo di euro 394,81, è imputata sul bilancio del corrente esercizio finanziario, al Titolo I°, Missione 01, Programma 02, Macroaggregato 03, cap.138 "Spese per liti, arbitraggi, consulenze, etc.";
 - 4) di dare atto che le eventuali ulteriori somme in funzione di variabili che lo Studio Legale incaricato avrà cura di comunicare rispetto al preventivo trasmesso saranno valutate in applicazione dei minimi tariffari, oltre le spese di legge ed impegnate con successivi provvedimenti;
 - 6) di dare mandato al Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa di procedere all'adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali, necessari al perfezionamento dell'incarico legale di che trattasi.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione al presente atto, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

D E L I B E R A

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. n.267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to: Romandini Elicio

Il Segretario comunale
F.to: de VIRGILIO Dott.ssa
NATALIA MARIA CARMELA

Ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. D. Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta che:

☐ L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

☐ Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata eseguita la registrazione sul:

☐ Miss. _____ Progr. _____ Titolo _____ Macroaggr. _____ Cap. _____

☐ Impegno n. _____ ☐ Prenot. d'impegno n. _____ ☐ Imp. pluriennale n. _____

Il Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa
F.to: dott Luzi Andrea

Prot. n. _____ Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

☒ Contemporaneamente viene inviata ai Capigruppo Consiliari.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
F.to de VIRGILIO Dott.ssa
Visto: NATALIA MARIA
CARMELA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, ai sensi dell'art.134, comma 4, T.U.E.L. D. Lgs. n.267/2000.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li _____

Il Segretario Comunale
F.to de VIRGILIO Dott.ssa
NATALIA MARIA CARMELA

Per copia conforme all'originale

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li _____

Il Segretario Comunale
DE VIRGILIO Dott. NATALIA
MARIA CARMELA